



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **521**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento. Approvazione delle Misure 10 (Pagamenti agro-climatico- ambientali), 11 (Agricoltura biologica) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) e sospensione parziale della loro efficacia in attesa dell'approvazione definitiva del PSR. Approvazione delle modalità attuative ed integrative relative alla campagna 2015.

Il giorno **30 Marzo 2015** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 (di seguito PSR) rappresenta la concreta implementazione sul territorio della Provincia autonoma di Trento di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio). Trovano inoltre attuazione gli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e solidale.

In particolare gli articoli 28, 29 e 31 del Reg. (UE) 1305/2013, qui sotto descritti, sono finalizzati alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alle azioni per il clima e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali.

I "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 - Misura 10 del PSR) sono espressamente finalizzati alla conservazione di pratiche agricole tradizionali e/o alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole al fine di contribuire favorevolmente all'ambiente e al clima.

La Misura "Agricoltura biologica" (art. 29 del Reg. (UE) 1305/2013 - Misura 11 del PSR) si propone di favorire gli agricoltori e le associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.

L'"Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" (art. 31 del Reg. (UE) n.1305/2013 - Misura 13 del PSR) intende compensare gli svantaggi naturali e le difficoltà legate alle condizioni geomorfologiche, climatiche, ecologiche e socioeconomiche oggettive delle zone di montagna ed il conseguente minore reddito delle imprese agricole che ne deriva tramite la concessione di un aiuto annuo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri nella Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con nota repertorio atti n. 8/CSR del 16.01.2014 ha sancito l'intesa di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR 2014-2020), prevedendo per il PSR della Provincia Autonoma di Trento una spesa pubblica totale di euro 301.482.000,00.

La Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 1188 del 14 luglio 2014, ha approvato le linee strategiche per il PSR del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 ed ha demandato al Servizio Politiche sviluppo rurale la predisposizione puntuale della proposta di PSR nei limiti delle suddette linee strategiche e secondo la normativa europea definita dal Regolamento (UE) n. 1305/2013. Il provvedimento ha incaricato il medesimo Servizio di proseguire nel percorso di elaborazione del Programma, tenendo conto dell'evoluzione della negoziazione a livello nazionale e dell'UE.

La proposta del PSR è stata notificata alla Commissione Europea in data 22 luglio 2014 per la fase di negoziazione.

La Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles (ItalRap) ha trasmesso in data 18 dicembre 2014 (prot. n. 12644) la Decisione della

Commissione n. C(2014)10155 contenente le Osservazioni della Commissione sul PSR, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il Servizio Politiche sviluppo rurale, sulla base dell'incarico conferito con la sopra citata deliberazione n. 1188/2014 e alla luce di confronti diretti con la Commissione sta dando riscontro alle osservazioni di cui sopra; peraltro il PSR è ancora in fase istruttoria da parte della Commissione ed in attesa della formale approvazione.

In base all'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 è disposto che le domande relative a tali misure debbano essere presentate entro il 15 maggio di ogni anno ovvero successivamente con le modalità e le procedure previste dalla normativa europea. Il mancato rispetto di tale termine precluderebbe agli agricoltori la possibilità di poter usufruire di tali premi per l'annata in corso e porrebbe l'amministrazione provinciale in difficoltà al rispetto dell'avanzamento del piano finanziario previsto nel PSR, in particolare in relazione al disimpegno automatico di cui all'art 38 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I fondi relativi a tali misure rappresentano infatti oltre un terzo dell'intero budget del PSR e costituiscono una importante fonte di integrazione del reddito per le aziende agricole. Appare quindi evidente che la Provincia autonoma di Trento deve operare con la duplice finalità di corrispondere alle aspettative degli agricoltori e di perseguire una corretta programmazione nell'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e provinciali.

In questo contesto si propone l'adozione della presente deliberazione, che approva le Misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), come risultano dalla proposta di PSR sottoposta all'approvazione della Commissione europea, modificate secondo le prime indicazioni formulate dalla medesima Commissione.

Alla data attuale non è possibile prevedere con certezza i tempi e le modalità di approvazione del PSR, tenuto anche conto che, in fase di concertazione, potrebbero intervenire richieste di modifiche ed integrazioni a carico delle misure sopraccitate da parte della Commissione Europea e che queste dovranno essere recepite prima dell'approvazione definitiva del PSR.

Per tale motivo si ritiene necessario sospendere l'efficacia delle predette Misure e del relativo procedimento fino alla definizione del PSR, con riferimento alla fase relativa all'impegno della spesa e della conseguente liquidazione.

Si ritiene inoltre necessario condizionare l'ammissibilità delle domande presentate dagli agricoltori alla compatibilità con le misure risultanti dall'approvazione definitiva del PSR.

In tale contesto si richiede, in sede di presentazione della domanda riferita a ciascuna misura, di acconsentire a eventuali modificazioni alle condizioni e ai requisiti richiesti per l'adesione alle misure nonché ai criteri previsti per la determinazione dei premi oggetto della misura.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, si evidenzia che, anche prima dell'approvazione definitiva del PSR, saranno attivati i controlli funzionali alla verifica della corretta attuazione della misura.

Per quanto sopra esposto si subordina all'approvazione del PSR da parte della Commissione Europea, l'eventuale impegno della spesa della quota provinciale a

favore dell' Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) nonché l' autorizzazione e la liquidazione degli aiuti richiesti dai beneficiari.

Ritenuto opportuno disciplinare le regole di transizione per le aziende che hanno ancora in corso uno o più impegni sottoscritti nel precedente periodo di programmazione e non ancora conclusi.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- visti gli atti citati nella premessa,
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- visto il Regolamento (UE) n. n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- visto il Decreto Ministeriale di condizionalità 180 di data 23/01/2015 avente per oggetto: “Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- acquisiti i pareri espressi dalle strutture coinvolte nell’esame preventivo resi ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 92/2014;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

#### D E L I B E R A

1. di approvare le Misure 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” (art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013), 11 “Agricoltura biologica” (art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013) e 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” (art. 31 del Reg. n. (UE) 1305/2013), come individuate in premessa, contenute nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che le Misure 10, 11 e 13 saranno cofinanziate dalla Commissione Europea tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR per il 42,98%, dallo Stato italiano per il 39,91% e dalla Provincia Autonoma di Trento per il 17,11%;
3. di stabilire le modalità attuative ed integrative per l’anno 2015 delle sopraccitate Misure 10, 11 e 13 come descritte nell’allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di sospendere l’efficacia delle predette Misure e del relativo procedimento fino alla definizione del PSR, con riferimento alla fase relativa all’impegno della spesa e della conseguente liquidazione;
5. di disciplinare, nell’allegato B) soprarichiamato, le modalità di transizione di impegni assunti nel precedente periodo di programmazione 2007 – 2013 e non ancora conclusi;
6. di stabilire che il richiedente sottoscriva una dichiarazione di accettazione delle modifiche che potranno subire le Misure di cui sopra, in fase di concertazione con la Commissione Europea, fatta salva la possibilità di recedere dall’impegno secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria;
7. di subordinare all’approvazione del PSR da parte della Commissione Europea, l’eventuale impegno della spesa della quota provinciale a favore dell’Agenzia

Provinciale per i Pagamenti (APPAG) nonché l'autorizzazione e la liquidazione degli aiuti richiesti dai beneficiari;

8. di confermare quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1188 del 14 luglio 2014, che ha approvato le linee strategiche per il PSR del Fondo Europeo agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020;
9. di demandare alla struttura competente la dichiarazione di inammissibilità delle domande presentate ai sensi di questa deliberazione, qualora incompatibili con le misure risultanti dal PSR approvato in via definitiva dalla Giunta provinciale;
10. di disporre che le domande relative alle predette Misure possono essere presentate a partire dal giorno di approvazione della presente deliberazione, fino al 15 maggio 2015 ovvero successivamente secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;
11. di rendere noto che l'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG), tenuto conto di quanto disposto da AGEA area coordinamento provvederà, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla normativa comunitaria in qualità di Organismo pagatore, a definire ulteriori istruzioni operative;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

AG